



DICASTERIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 18615/2025

CIRCA LA CONCESSIONE DELLA *SANATIO IN RADICE*
IN FAVORE DI MATRIMONI CONTRATTI CIVILMENTE

Città del Vaticano, 17 luglio 2025

Eminenza Reverendissima,

con la presente rispondo alla Lettera Prot. N. 586/25 del 14 marzo u.s, con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Dicastero circa la concessione della *sanatio in radice* in favore di matrimoni contratti civilmente. Come è noto la questione, che è di attualità, presenta aspetti pastorali oltre quelli prettamente canonici: il nostro parere si limita ai secondi.

Innanzitutto, bisogna tenere presente che il consenso prestato in questo tipo di matrimonio può risultare compromesso dall'influenza di una concezione distorta del vincolo coniugale: l'eventuale incidenza di tale concezione va valutata caso per caso, evitando di assumere di fatto una presunzione di invalidità che contrasterebbe con il *favor matrimonii*. Occorrerà dunque verificare nei casi concreti se la decisione di sposarsi solo in forma civile abbia comportato o meno un vizio del consenso, nello specifico a causa dell'esclusione di una proprietà o di un elemento essenziale del matrimonio (can. 1101 § 2) o, per estrema ipotesi, a causa di un errore determinante (can. 1099).

In secondo luogo, vi è la necessità che il consenso perseveri al momento della sanazione: il can. 1107 presume *iuris tantum* la perseveranza del consenso iniziale, finché non consti in modo certo il contrario.

La perseveranza nella vita coniugale è indizio della perseveranza del consenso, ma non si identifica con il consenso. Non si deve concedere la sanazione in radice se non è probabile che le parti vogliano perseverare in essa (can. 1161 § 3).

La *sanatio in radice* è, come indicato dal can. 1161 §1, un atto di grazia soggetto a un prudente discernimento da parte dell'autorità competente, fondato su ragioni proporzionate e su un'attenta valutazione sia delle condizioni previste dal diritto sia dell'esistenza di una giusta causa per un eventuale rifiuto.

I requisiti per la concessione della *sanatio in radice* devono sostanzialmente coincidere con quelli richiesti per l'ammissione alla celebrazione canonica. Così come non si richiede un periodo di attesa per valutare la stabilità della convivenza prima del matrimonio, analogamente non va imposto un tempo supplementare per la sanazione, purché siano accertate le condizioni necessarie per la validità del vincolo.

Il Vescovo diocesano ha la facoltà nei singoli casi di sanare matrimoni invalidi a causa della mancata osservanza della forma canonica, a norma del can. 1165 § 2. Questa fattispecie infatti non rientra tra quelle riservate all'esclusiva competenza della Santa Sede (che comprende solo alcuni impedimenti). All'autorità competente competerà dunque accertare l'integrità e la perseveranza del consenso verificando: (1) la libertà degli sposi da impedimenti; (2) la loro conoscenza e non esclusione delle proprietà essenziali del matrimonio.

Nella speranza di aver fornito l'aiuto richiesto, colgo l'occasione per confermarmi con sensi di distinto ossequio,

dell' Eminenza Vostra Rev.ma

dev.mo *in Domino*



✠ FILIPPO IANNONE O.C.

Prefetto



✠ JUAN IGNACIO ARRIETA

Segretario